

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 dicembre 2015;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la segnalazione della società AEM Acotel Engineering and Manufacturing S.p.A., pervenuta il 9 marzo 2015 e successivamente più volte integrata, da ultimo il 27 novembre 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Il 9 marzo 2015 la società AEM Acotel Engineering and Manufacturing S.p.A. (di seguito anche, AEM o Acotel) segnalava all'Autorità alcune condotte poste in essere dalla società Enel Distribuzione S.p.A. nel settore della rilevazione avanzata e messa a disposizione dei propri dati di consumo elettrico ai clienti finali (c.d. "*smart.metering*"), in presunta violazione della

normativa antitrust. La denuncia è stata successivamente più volte integrata, da ultimo in data 27 novembre 2015.

Secondo il segnalante, Enel Distribuzione avrebbe posto in essere diversi comportamenti con il fine specifico di ostacolare, con varie modalità, l'operatività di Acotel nel mercato innovativo dei servizi di *smart.metering* elettrico.

II. LE PARTI

2. AEM è parte del gruppo Acotel il quale si occupa, tra le altre cose, della progettazione e realizzazione di soluzioni di monitoraggio energetico e ha sviluppato alcuni servizi, denominati "Acotel Energy", i quali consistono in un insieme di soluzioni tecnologiche basate sull'integrazione di componenti *hardware* e *software* che permettono il monitoraggio avanzato dei consumi di energia elettrica.

La *holding* capogruppo, Acotel Group S.p.A., controlla il 99,9% di AEM. Il fatturato realizzato da AEM nel 2014, interamente in Italia, è stato pari a circa 1,8 milioni di euro

3. Enel S.p.A. è la società *holding* a capo del gruppo Enel, attivo a livello mondiale nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale. Il fatturato consolidato del 2014 di Enel S.p.A. è stato pari a circa 75 miliardi di euro, di cui oltre 28 miliardi realizzati in Italia.

4. Enel Distribuzione S.p.A. (nel prosieguo anche solo ED), interamente controllata da Enel S.p.A., è la società del gruppo Enel operante nel settore della distribuzione dell'energia elettrica nel territorio nazionale. La società, che gestisce in concessione le reti di distribuzione e i relativi dispositivi di interconnessione nella maggior parte dei comuni italiani, nel 2014 ha distribuito – sia in termini di volumi che di numero di POD serviti - circa l'85% dell'energia elettrica consumata in Italia¹.

ED, oltre a svolgere in concessione il servizio di distribuzione di energia elettrica, svolge in esclusiva anche il servizio di misura dell'energia elettrica prelevata a fini di fatturazione nelle aree geografiche servite dalla propria

¹ Fonte: Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (nel prosieguo anche, AEEGSI), Relazione annuale 2015.

rete di distribuzione, in forza di specifiche disposizioni di natura regolamentare².

Enel Distribuzione ha realizzato nel 2014 in Italia un fatturato pari a circa 7 miliardi di euro.

III. IL FATTO

A. *I SERVIZI DI SMART.METERING*

5. I servizi di *smart.metering* elettrico si distinguono dai tradizionali servizi di misura offerti a fini di fatturazione in quanto consistono nella rilevazione dei dati di consumo – informazioni di proprietà dell'utente stesso - con una frequenza elevata (quantomeno oraria³) e nella loro messa a disposizione del cliente medesimo, in genere previo invio ad una piattaforma centralizzata nella quale i dati possono essere opportunamente rielaborati. In questo senso, la direttiva europea sull'efficienza energetica (n. 2012/27/UE) definisce uno “*smart.metering system*” come un “*sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia, fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica*”.

6. Da queste rielaborazioni l'utente può in primo luogo ricavare informazioni utili per adeguare le proprie modalità di consumo e improntarle ad una maggiore efficienza, ad esempio attraverso una migliore gestione delle apparecchiature che consumano elettricità. In secondo luogo, l'utente può lasciare che il proprio dato di consumo sia utilizzato da soggetti terzi,

² Secondo la delibera AEEG n. 348/07, art. 21.2, “Il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica è (...) con riferimento ai punti di prelievo, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano l'energia elettrica di tali punti”. Da questa impostazione deriva anche il riconoscimento alle società di distribuzione di un'adeguata remunerazione per i costi sottostanti a questa attività, con la definizione di una specifica componente tariffaria la quale vale anche ai fini del recupero degli investimenti per l'installazione dei gruppi di misura (contatori). Si deve segnalare a questo proposito che quella prescelta in Italia non è l'unica soluzione possibile, laddove in altri paesi l'attività di misura è svolta dai venditori, come pure da soggetti terzi indipendenti. Anche nel nostro Paese, peraltro, il Decreto Bersani (n. 79/99) di liberalizzazione del settore dell'energia elettrica non aveva incluso il servizio di misura tra quelli soggetti a regime di monopolio legale, né tale servizio è contemplato dalla concessione di distribuzione di Enel cui al D.M. 28 dicembre 1995 e al D.M. 13 ottobre 2003 (cfr. anche, sul punto, delibera AEEG n. 228/01).

³ Le misurazioni attualmente disponibili, che sono quelle effettuate dal distributore ai fini della fatturazione, hanno invece per la generalità degli utenti cadenza mensile. Solo per i grandi consumatori (con potenza installata superiore a 55 kW, tipicamente grande utenza business) la misurazione e la conseguente fatturazione sono effettuate su base oraria.

che organizzino per lui ad esempio dei sistemi automatizzati di programmazione dell'utilizzo dei suoi apparecchi (c.d. domotica).

7. Più in generale, la disponibilità di informazioni continue e dettagliate sul prelievo di elettricità da parte di un utente rappresenta un *asset* nuovo, intorno al quale - da parte dei venditori di energia elettrica, ma non solo - possono disegnarsi (e in parte già si stanno disegnando) servizi innovativi in grado di arricchire sia le possibilità di scelta dell'utente sia la varietà e la qualità dell'offerta di vendita della *commodity* elettricità.

8. L'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha di recente condotto un processo di consultazione relativo alle modalità di messa a disposizione dei dati di consumo elettrico per i clienti finali in bassa tensione⁴, nell'ambito del quale è stata effettuata una ricognizione delle soluzioni tecnologiche disponibili e ritenute adatte allo scopo. In particolare, accanto a soluzioni tecniche per la rilevazione dei dati di consumo quali quelle utilizzate dal segnalante, basate su un "*dispositivo accoppiato al misuratore in grado di rilevare il lampeggio led*" (c.d. "*led-based device*") già presenti sul mercato, l'AEEGSI ha rilevato anche l'esistenza di soluzioni tecniche differenti, che, per la rilevazione del dato, utilizzano un "*dispositivo posto in casa del cliente e collegato al misuratore attraverso la linea elettrica*" (c.d. "*in-home device*"), allo stato rappresentate da un solo dispositivo a tecnologia proprietaria di Enel Distribuzione, denominato "*Smart.Info*".

9. Vale sul punto osservare che il sistema di misura ad oggi presente in Italia è basato su contatori elettronici di prima generazione che non presentano le caratteristiche di separazione delle risorse di comunicazione, interoperabilità con dispositivi di terze parti e multi-canalità che saranno disponibili solo a seguito della sostituzione dell'attuale parco contatori con quelli c.d. di seconda generazione⁵.

10. Ne deriva che nel breve e medio periodo, per l'estrazione di dati di consumo in tempo reale e di maggiore granularità rispetto alle misure utilizzate per la telegestione e il conseguente sviluppo dei connessi servizi di

⁴ L'AEEGSI ha pubblicato nel 2014 un primo documento di consultazione (DCO) n. 232/2014 del 22 maggio 2014, nonché, a seguito dei primi commenti ricevuti dal mercato, un secondo documento di consultazione, DCO n. 186/2015 del 23 aprile 2015 - "Energy footprint: messa a disposizione dei dati storici di consumo di energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione. Orientamenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 102/2014, con riferimento al settore elettrico".

⁵ Cfr. DCO n. 416/2015/R/eel, relativo ai sistemi di smart metering di seconda generazione per la misura di energia elettrica in bassa tensione, del 6 agosto 2015.

smart.metering elettrico, appare indispensabile l'utilizzo di soluzioni tecnologiche/dispositivi specifici ulteriori rispetto agli attuali misuratori; in particolare, al momento, e fino alla effettiva sostituzione dell'attuale parco contatori, l'input essenziale per la definizione di un'offerta al pubblico di servizi di monitoraggio dei consumi elettrici, costituito dal dato di consumo del cliente finale, può essere ottenuto unicamente mediante meccanismi di rilevazione del led in virtù di un accoppiamento ottico del contatore, oppure mediante l'utilizzo di tecnologia proprietaria del distributore.

11. Per quanto riguarda più direttamente i servizi offerti dalla società segnalante, va rilevato che la stessa offre soluzioni avanzate di monitoraggio dei consumi elettrici sia in via "diretta" all'utenza finale, tipicamente *business* (e, principalmente, rappresentata da utenti c.d. multi-sito) sia, in via "indiretta", a società di vendita di energia elettrica che operano sui relativi mercati integrando la propria offerta della *commodity* elettrica con la soluzione di monitoraggio dei consumi offerta da Acotel.

12. Dal punto di vista tecnico, Acotel rileva i dati di consumo della clientela mediante l'installazione sul contatore del cliente finale di un dispositivo da essa ideato (c.d. "*General Pulse Meter*", o GPM), in grado, tramite un fotodiodo applicato al contatore, di rilevare il lampeggio del led del contatore stesso (c.d. tecnologia "*led-based*") e di raccogliere in tal modo dati dettagliati di consumo dei clienti finali. Utilizzando una scheda SIM alloggiata nel dispositivo e propri servizi di telefonia mobile, Acotel trasferisce poi il dato sulla propria piattaforma centralizzata, che lo elabora nella forma desiderata per la messa a disposizione agli utenti⁶. In particolare, accedendo via *internet* alla piattaforma centralizzata ideata e gestita dalla stessa Acotel, il cliente può visualizzare l'elaborazione del dettaglio dei suoi dati di consumo, al fine ad esempio di orientare il proprio comportamento di utilizzo energetico (nel senso di una maggiore efficienza), ma anche le proprie scelte in materia di tariffe più idonee al suo profilo⁷.

13. Per ciò che rileva ai fini del presente provvedimento, il gruppo Enel è presente nell'offerta di servizi di monitoraggio dei consumi elettrici

⁶ Tutti i dati rilevati dai dispositivi GPM vengono inviati e storicizzati in un'area virtuale (c.d. "Cloud Acotel Net"), la piattaforma che gestisce tutte le funzionalità evolute del servizio. Ciascun GPM opera quindi come "gateway" tra l'apparato fisico da monitorare (il contatore di energia elettrica) e la piattaforma di servizio Acotel. La trasmissione dei dati all'unità centrale avviene tramite rete cellulare (all'interno del dispositivo è installato un modem).

⁷ A titolo esemplificativo, funzionalità aggiuntive offerte dalla soluzione Acotel permettono al cliente l'impostazione di allarmi per diverse tipologie di eventi (consumo istantaneo elevato, consumo medio elevato, assenza di consumo, etc.) o la configurazione delle proprie tariffe in funzione del calcolo dei costi associati al consumo di energia elettrica.

attraverso Enel Energia S.p.A., che è la società del gruppo dedicata alla vendita di energia ai clienti finali sul mercato libero, e che offre attualmente alla propria utenza finale detti servizi mediante le offerte denominate “*Easy Click – Web Data Management*” e “*R.E.M. – Remote Energy Monitoring*”⁸.

14. Inoltre, la stessa Enel Distribuzione opera nell’offerta di servizi di monitoraggio dei consumi elettrici con distinti servizi offerti in riferimento alla tipologia di allacciamento del cliente finale. In particolare, per le utenze di maggiori dimensioni (MT e AT), Enel Distribuzione offre il servizio c.d. “*Curve di carico*”, nell’ambito del quale rende disponibili dati di dettaglio sui consumi quarto-orari, ovvero servizi *prima facie* rientranti nel novero dei servizi di *smart.metering* elettrico⁹. Con riguardo alle utenze BT (sia domestiche che piccole utenze *business*), invece, Enel Distribuzione non è allo stato presente sul mercato con offerte commerciali, e tuttavia – come già descritto - risulta aver sviluppato il c.d. “*Smart.Info*”, dispositivo per la lettura avanzata dei consumi energetici e la messa a disposizione dei dati di consumo ai clienti finali con tecnologia c.d. “*in-home device*”¹⁰. Il dispositivo *Smart.Info* è stato distribuito gratuitamente a partire dal 2012 in alcuni progetti pilota che hanno coinvolto alcune città italiane¹¹, mentre deve essere ancora commercializzato su larga scala.

⁸ Il primo è descritto come servizio disponibile per clienti allacciati in AT con consumi annui superiori a 1 GWh che consente di “tenere sotto controllo la fornitura di energia elettrica in ogni momento”, ed in particolare: “accedere alle principali informazioni relative alla fornitura, consultare on-line l’archivio delle fatture, analizzare i consumi, esportare i dati dei consumi in formato Excel per successive rielaborazioni”. Il secondo consiste nella: “Analisi dei consumi di elettricità a portata di click! Il Remote Energy Monitoring (REM) è un servizio che Enel Energia mette a disposizione dei propri clienti corporate volto all’analisi dei consumi di elettricità. Il sistema REM è una soluzione basata sul web che raccoglie i dati relativi ai consumi fatturati dai contatori, fino al dettaglio del quarto d’ora nel caso di quelli orari, e li elabora in informazioni utili alla comprensione delle performance energetiche. REM rappresenta un potente strumento di analisi, pensato per accogliere innanzitutto le istanze energetiche degli utenti ‘Multi-sito’. (...) per gli utenti che vogliono dotarsi di strumenti di monitoraggio dei consumi più avanzati, la piattaforma offre la possibilità di essere integrata con strumenti di sub-metering” (cfr. https://www.enelenergia.it/mercato/libero/it-IT/impres/easy_click_e_rem).

⁹ L’offerta è descritta sul sito internet della società come “un set di servizi per la consultazione delle misure mensili dei POD di propria competenza. I servizi disponibili per i produttori e i clienti con fornitura oraria sono: curva con dettaglio quarto orario; curva con dettaglio giornaliero; dettaglio mensile” (cfr. https://enel Distribuzione.enel.it/it-IT/servizi_misura_pagina).

¹⁰ Come descritto dalla stessa Enel Distribuzione sul proprio sito web, Smart Info rappresenta “il dispositivo sviluppato da Enel Distribuzione che inserito in una qualunque presa elettrica registra i dati certificati raccolti dal contatore elettronico e li rende disponibili su diverse interfacce utente (come display, pc, smartphone)” (cfr. http://enel Distribuzione.enel.it/it-IT/enel_info_piu_sezione; enfasi aggiunta).

¹¹ C.d. “Progetto Isernia”, iniziato a dicembre 2012 e conclusosi a dicembre 2014, rientrante in una sperimentazione finanziata dall’AEEGSI con delibera n. 39/2010. Un ulteriore progetto che comprende anche la distribuzione gratuita dei dispositivi Smart Info di Enel a fini di sperimentazione (c.d. “Progetto Smart City L’Aquila”), finanziato con parte del budget stanziato per la ricostruzione della Regione Abruzzo dopo gli eventi sismici del 2009, è partito successivamente - all’inizio del 2015 - ed è tuttora in corso. Infine, il progetto “Puglia Active Network”, partito nel 2015, e finanziato mediante fondi europei in quanto tra i vincitori del bando Ner 300 è anch’esso tuttora in corso e prevede vari interventi fino al 2018 (tra cui,

B. LE CONDOTTE DENUNCIATE

15. Secondo quanto riportato dal segnalante, Enel Distribuzione avrebbe, a partire dall'autunno del 2014, ostacolato Acotel nella propria attività di offerta al pubblico di servizi di monitoraggio dei consumi elettrici, in primo luogo attraverso episodi di rimozione coatta dei dispositivi GPM per lo *smart.metering* di Acotel dai contatori di energia elettrica installati presso i clienti finali, in alcune aree nelle quali Enel è distributore concessionario. In particolare, Acotel riporta decine di episodi di rimozione noti alla società, e afferma che detto fenomeno risulta tuttora perdurante (le ultime segnalazioni ad Acotel da parte di alcuni clienti finali risalgono al mese di novembre u.s.).

16. Sul punto, si ricorda che il dispositivo GPM ideato da Acotel richiede, per poter rilevare i dati di consumo elettrico, di essere fisicamente accoppiato al contatore, in modo da avere accesso al led di quest'ultimo. Sebbene il dispositivo GPM non interferisca con l'infrastruttura tecnologica della rete di distribuzione - secondo le dichiarazioni e le certificazioni tecniche prodotte da Acotel e come confermato anche nel citato DCO n. 186/2015 dell'AEEGSI -, Enel Distribuzione, nel proprio carteggio con Acotel, ha invocato temi di sicurezza nello svolgimento delle attività di misura e manutenzione da parte del distributore, le quali sarebbero ostacolate dalla presenza sul contatore del dispositivo di lettura del led di Acotel, almeno inizialmente negando *tout court* la possibilità per i clienti di installarli.

17. In particolare, ED – nella corrispondenza più risalente prodotta dal segnalante - ha affermato che gli apparati GPM di Acotel sui contatori *“impediscono lo svolgimento delle normali attività manutentive e di verifica ed è per le ragioni evidenziate che il personale, durante lo svolgimento delle suddette attività, ha dovuto rimuoverli”*. Nella stessa comunicazione, nonché in un ulteriore scambio con un cliente di Acotel dello stesso tenore, ED ha inoltre giustificato gli episodi di distacco facendo riferimento al fatto che la proprietà del contatore installato presso il cliente finale è della stessa Enel

la distribuzione gratuita di circa 30.000 dispositivi Smart Info ad utenze BT nei Comuni della Valle d'Itria e del Salento). Si noti che nell'ambito di tali sperimentazioni e progetti pilota, il dispositivo Smart Info è stato fornito all'interno di un kit c.d. "Enel Info+" comprendente, oltre allo Smart Info stesso, uno o più dispositivi di interfaccia utente per la visualizzazione e l'elaborazione dei dati di consumo (tra cui, display, applicazione per PC, wi-fi drive etc.).

Distribuzione, affermando che il cliente “*non ne può in alcun modo disporre, autorizzando la posa di apparecchiature o dispositivi sullo stesso*”¹².

18. In successive interlocuzioni, ED, pur modificando in parte il tenore delle proprie comunicazioni, sostenendo che “*Enel Distribuzione non si oppone in nessun modo all’installazione e all’utilizzo di dispositivi conta impulsi sui misuratori, purché (...) non interagiscano meccanicamente con il misuratore*”, ha tuttavia ribadito che la presenza dei dispositivi di Acotel sui contatori “*non consente, al personale operativo di Enel Distribuzione, l’esecuzione delle normali attività di lettura e gestione dei misuratori quando le stesse non vengano eseguite in telegestione*”¹³.

19. Acotel ha inoltre segnalato ulteriori ostacoli opposti da ED allo svolgimento della propria attività di fornitura di servizi di *smart.metering* elettrico, in relazione a casi in cui il misuratore del cliente finale si trovi all’interno di coperture, grate o teche, in modo che sia impossibile per Acotel installare il proprio dispositivo di lettura dell’impulso led prodotto dal contatore.

In tali circostanze, ED o non avrebbe fornito alcun riscontro al tentativo di contatto da parte del cliente interessato al fine del superamento di detta problematica o avrebbe risposto rifiutando di permettere l’accesso fisico al contatore, non consentendo quindi al cliente in ultima analisi di fruire dei servizi offerti da Acotel¹⁴.

¹² Cfr. comunicazione di Enel Distribuzione ad Acotel del 21 gennaio 2015, allegata alla segnalazione di Acotel del 9 marzo 2015.

¹³ Cfr. comunicazione di Enel Distribuzione ad Acotel del 13 aprile 2015, prodotta da Acotel in sede di audizione il 6 luglio 2015 ed allegata al verbale della medesima.

¹⁴ Nel caso di un’utenza MT che richiedeva l’accesso fisico al contatore in quanto il medesimo era posto all’interno di un cabinato, la risposta fornita da un rappresentante di ED al soggetto richiedente, del 18 settembre 2015, è stata del tenore seguente: “Come già accennato telefonicamente, Le confermo che non è possibile installare il GPM all’interno del nostro complesso di misura MT (la delibera citata fa riferimento alla BT e questo è possibile), ma non è il Vostro caso. Citando il decreto 102 però normalmente i clienti MT chiedono di accedere al servizio delle curve di carico sul portale di Enel Distribuzione, questo è possibile su richiesta. In alternativa si può anche richiedere la posa della scheda ES per avere a disposizione gli impulsi di Energia attiva e reattiva prelevata” (cfr. integrazione documentale del segnalante dell’11 novembre 2015). Il riferimento alla delibera è da intendersi al DCO n. 186/2015 dell’AEEGSI; in secondo luogo, secondo precisazioni fornite da Acotel, tale scheda ES (“Emettitore Segnali”) sarebbe un dispositivo che il distributore, su richiesta dell’utente e solo per forniture oltre 55 kW, a titolo oneroso, può far aggiungere al contatore non accessibile. In sintesi, sarebbe messo a disposizione del cliente finale un morsetto elettrico su cui vengono inviati impulsi coincidenti con i lampeggi del led; tale soluzione, tuttavia, oltre ad essere onerosa per il cliente, non sarebbe di alcuna utilità per permettere la fruibilità dei servizi offerti dal segnalante, dal momento che l’elemento essenziale per il funzionamento dei dispositivi GPM è l’accoppiamento del fotodiodo con il led del contatore, il quale anche con la scheda ES rimarrebbe comunque inibito.

20. Acotel denuncia altresì una ulteriore casistica di ostacoli alla propria operatività, relativa al fatto che alcune tipologie di misuratori utilizzano dei trasformatori che modificano il valore degli impulsi lanciati dal led secondo un rapporto di trasformazione, definito “fattore K”, normalmente indicato in un’apposita etichetta sul misuratore e senza la cui conoscenza il servizio di *smart.metering* di Acotel (o di qualsiasi altro soggetto che lo proponga servendosi di dispositivi basati sulla lettura del led del contatore) non può essere offerto al cliente¹⁵.

Anche in tali casi, di omessa indicazione sul contatore di tale “fattore K”, sarebbe risultato impossibile per la società segnalante offrire i propri servizi di *smart.metering*.

21. Infine, in merito alla possibilità di sviluppo di soluzioni di acquisizione dei dati di consumo elettrico mediante dispositivi che utilizzano direttamente la linea elettrica posta a valle del contatore, il segnalante Acotel ha avanzato, sin dal mese di giugno 2015, formale richiesta a Enel Distribuzione di avere accesso alle informazioni tecniche e di *know-how* che permettano anche a soggetti come Acotel, diversi dai distributori di energia elettrica, di offrire soluzioni che funzionino “...attraverso un dispositivo posto in casa del cliente e collegato al misuratore attraverso la linea elettrica...” (c.d. *in-home device*)¹⁶.

22. Sul punto, il segnalante ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna risposta da ED, neanche in forma interlocutoria, nonostante due ulteriori comunicazioni di sollecito inviate in data 1° settembre 2015¹⁷ e 3 novembre 2015¹⁸.

Nell’ultima comunicazione citata, in particolare, Acotel ha informato di avere maggiormente circostanziato la propria richiesta ad ED affermando che: “(...) *la messa a disposizione di una soluzione hardware (chip) di ricezione dei dati di consumo da integrare all’interno di nostri dispositivi e da gestire autonomamente potrebbe soddisfare le nostre esigenze. Tale modalità permetterebbe di superare anche le prevedibili argomentazioni*

¹⁵ Per queste tipologie di contatori, infatti, la mera lettura degli impulsi del led attraverso i dispositivi di smart metering quali il GPM di Acotel non permette di acquisire il valore corretto dei consumi, dal momento che tale valore è uguale al rapporto tra gli impulsi del led e il rapporto di trasformazione.

¹⁶ Cfr. comunicazione di Acotel ad Enel Distribuzione del 18 giugno 2015, allegata all’integrazione del segnalante delle informazioni trasmesse del 28 luglio 2015.

¹⁷ Cfr. integrazione di Acotel della propria segnalazione del 21 settembre 2015.

¹⁸ Cfr. integrazione di Acotel della propria segnalazione del 12 novembre 2015. Con la medesima comunicazione, “al fine di superare l’evidente squilibrio informativo esistente”, Acotel ha altresì richiesto ad Enel Distribuzione di fornire “indicazioni precise e trasparenti sulle modalità di funzionamento di Smart Info e sulle sue modalità di interazione con il misuratore”.

sulla sussistenza di ostacoli tecnici legati all'attuale funzionamento dei misuratori, ed in particolare, all'assenza di misure di sicurezza che possano permettere l'accesso diretto di terzi al misuratore al fine di estrarre i dati di consumo”¹⁹. art. Alla data odierna, non risulta che ED abbia fornito alcun riscontro, neanche di carattere interlocutorio, alle tre successive richieste avanzate da Acotel.

23. Il segnalante ha denunciato le varie condotte fin qui illustrate quali una complessa strategia escludente posta in essere dal gruppo Enel per ostacolare l'attività di Acotel nell'offerta di servizi di *smart.metering* elettrico, suscettibile di integrare un abuso di posizione dominante perseguibile ai sensi della normativa antitrust.

IV. VALUTAZIONI

24. Si ritiene che Enel Distribuzione abbia in vario modo ostacolato l'offerta di servizi di monitoraggio dei consumi elettrici a clienti finali di Acotel, in particolare avendo: *i*) proceduto a numerosi episodi di distacco dei dispositivi GPM di Acotel da contatori di clienti finali, adducendo un asserito ostacolo allo svolgimento delle attività manutentive e di verifica sui medesimi da parte del personale addetto; *ii*) ulteriormente ostacolato l'operatività del segnalante non fornendo riscontro o negando la possibilità di accesso fisico al contatore nei casi in cui lo stesso sia posto all'interno di coperture, grate o teche, ovvero non rendendo disponibile il cosiddetto “fattore K” in alcuni casi necessario per la corretta lettura dell'impulso led del contatore; *iii*) rifiutato ad Acotel, non fornendo riscontro alle relative comunicazioni del segnalante, l'accesso agli elementi tecnici e di *know-how* in grado di consentire alla società di replicare un sistema di conoscenza avanzata dei consumi elettrici dei clienti finali che si basi direttamente sulla lettura del contatore attraverso la linea elettrica (c.d. *in-home device*).

i) I mercati rilevanti

25. In ragione delle condotte segnalate, i mercati rilevanti per la valutazione in esame possono individuarsi *prima facie* nei mercati a monte a) dei servizi

¹⁹ Secondo le informazioni raccolte in fase preistruttoria, tale soluzione - di fornitura da parte di Enel di un chip o componente elettronico, in luogo del prodotto finito da scaffale Smart Info - è stata ipotizzata anche da altri soggetti nell'ambito del processo di consultazione portato avanti dall'AEEGSI sul tema.

di distribuzione di energia elettrica e **b)** dei servizi di misura dell'energia elettrica e nei mercati a valle **c)** dei servizi di monitoraggio avanzato dei consumi elettrici (*smart metering elettrico*) e **d)** della vendita di energia elettrica al dettaglio a clienti finali, domestici e non domestici.

26. L'attività di distribuzione di energia elettrica (mercato *sub a*)²⁰⁾ consiste nel trasporto dell'energia dispacciata attraverso la rete di trasmissione nazionale dai punti di interconnessione con tale rete ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione locale. L'attività di distribuzione è svolta su base di una concessione locale, rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico, comprendente uno o più comuni. Il mercato rilevante sotto il profilo geografico coincide con il territorio oggetto della concessione, in cui il concessionario detiene quindi una posizione di monopolio.

27. L'attività di misura dell'energia elettrica (mercato *sub b*) consiste nell'attività di rilevazione e gestione dei dati di misura dell'energia elettrica e della potenza, attiva e reattiva, da parte di un misuratore di energia elettrica, a fini di fatturazione. In particolare, il servizio di misura dell'energia elettrica, così come regolato dall'AEEGSI, si articola nelle seguenti attività: installazione e manutenzione dei misuratori; raccolta delle misure dell'energia elettrica; validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica a fini di fatturazione²¹. Il servizio di misura, in forza di specifiche disposizioni regolamentari, è affidato – per i punti di prelievo nella titolarità di utenti finali – all'impresa distributrice competente per territorio²². Il servizio di misura dell'energia elettrica viene quindi offerto all'utenza finale in regime di monopolio di fatto da parte dell'impresa distributrice su ciascun territorio oggetto della concessione di distribuzione. Per quanto qui rileva, in virtù di detta operatività, l'impresa distributrice detiene quindi l'esclusiva disponibilità dell'accesso diretto ai dati letti dai misuratori installati, relativi ai prelievi di energia elettrica degli utenti.

²⁰ L'attività di distribuzione è definita, ai sensi del d.lgs. n. 79/1999, come “il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali”. La legge 3 agosto 2007, n. 125, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2007, tale attività deve essere svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita nel caso in cui le reti alimentino almeno 100.000 clienti finali.

²¹ Cfr., da ultimo, c.d. TIME “Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione del servizio di Misura dell'energia elettrica” per il periodo di regolazione 2012-2015 di cui all'Allegato B della deliberazione ARG/elt 199/11 e s.m.i. (in vigore dal 1° gennaio 2013).

²² Cfr. prec. nota 2.

28. Il mercato dell'offerta di soluzioni avanzate di monitoraggio dei consumi elettrici (*smart.metering elettrico, mercato sub c*), rappresenta un mercato innovativo, in fase di sviluppo, in cui il servizio offerto, distinto dalla tradizionale attività di misura dell'energia elettrica a fini di fatturazione, consiste nella rilevazione, elaborazione e messa a disposizione del cliente finale dei propri dati dettagliati di consumo elettrico mediante appositi dispositivi, sistemi di trasmissione e piattaforme/interfacce informatiche.

Dal lato della domanda, richiedono questi servizi sia utenti finali consumatori di energia elettrica, domestici o non domestici, interessati a monitorare i propri comportamenti di consumo ai fini di risparmio energetico o per fruire di ulteriori servizi avanzati (ad es. domotica), sia società di vendita di energia, interessate a integrare nell'offerta della pura *commodity* anche servizi innovativi di *smart.metering*, i quali assumono quindi il ruolo di variabile competitiva negli stessi mercati della vendita di energia.

Dal lato dell'offerta, i servizi di *smart.metering* elettrico rappresentano un segmento innovativo dei mercati energetici e possono essere forniti da diversi soggetti, in regime concorrenziale.

In ragione della diffusione territoriale della domanda potenzialmente interessata e delle caratteristiche di offerta a livello nazionale delle soluzioni tecnologiche ad oggi sviluppate, il mercato dello *smart.metering* elettrico può essere considerato di dimensione nazionale.

29. Per quanto riguarda i mercati della vendita di energia elettrica (mercati *sub d*), secondo costante giurisprudenza e prassi dell'Autorità, vengono considerati separati mercati del prodotto per categorie diverse di clienti finali, in particolare distinguendo tra vendita a clienti finali domestici e non domestici e, tra questi ultimi, tra vendita a clienti di differenti dimensioni e caratteristiche, sintetizzate nel tipo di allacciamento alla rete (bassa tensione o media/alta tensione); la prassi decisionale dell'Autorità non distingue, invece, tra clienti in regime di maggior tutela o salvaguardia e clienti sul "mercato libero".

La dimensione geografica di detti mercati dipende da diversi fattori, soprattutto inerenti l'effettivo grado di mobilità della domanda finale, che, con riguardo alle utenze in bassa tensione, risulta prevalentemente servita a livello locale, laddove per le utenze di maggiori dimensioni (MT e AT) la competizione fra le imprese si sviluppa a livello nazionale.

ii) La posizione dominante di Enel Distribuzione nei mercati a monte

30. Nel mercato rilevante della distribuzione elettrica (e, di conseguenza, in base all'organizzazione attuale del medesimo, in quello della misura), a monte rispetto al mercato dello *smart.metering*, Enel Distribuzione, in virtù del monopolio rispettivamente legale e di fatto detenuto nell'offerta dei due servizi, risulta in posizione dominante nei mercati locali, coincidenti con i territori oggetto di concessione.

Enel Distribuzione, peraltro, è di gran lunga il principale operatore nazionale nella distribuzione (e, di conseguenza, nella misura). La società opera in base ad una concessione unica rilasciata dal MSE relativa a un numero assai elevato di comuni italiani e, come già richiamato, ha distribuito nel 2014 – sia in termini di volumi che di numero di POD serviti - circa l'85% dell'energia elettrica consumata in Italia.

iii) La restrittività delle condotte segnalate

31. Si ritiene *prima facie* che Enel Distribuzione, soggetto in posizione dominante sui mercati a monte della distribuzione e della misura, abbia posto in essere una articolata strategia escludente volta ad ostacolare l'operatività di Acotel nel mercato a valle del monitoraggio dei consumi elettrici (*smart.metering*). In particolare, sembrerebbe che Enel Distribuzione abbia adottato una serie di comportamenti strumentali, ingiustificatamente ostruzionistici e/o dilatori, che appaiono idonei a condizionare negativamente lo sviluppo concorrenziale e il processo innovativo nel mercato del monitoraggio dei consumi elettrici.

32. In primo luogo, tali condotte ostruzionistiche sono consistite in numerosi e perduranti episodi di distacco dei dispositivi GPM di Acotel dai contatori dei clienti finali, che non appaiono oggettivamente giustificabili,²³ in ragione della mancanza di interferenze elettromagnetiche dei dispositivi *led-based*.

33. Sintomatiche di tale strategia complessiva sembrerebbero essere, inoltre, ulteriori condotte, quali la mancata collaborazione con il cliente o con la società Acotel stessa rispetto a richieste di intervento nei casi in cui il contatore sia posto all'interno di coperture, grate o teche, e quindi sia fisicamente impossibile l'accesso allo stesso senza l'intervento del distributore (anzi, in almeno un caso, l'esplicito diniego al cliente di

²³ Anche alla luce della analisi svolte dal regolatore nel corso dell'attività di consultazione sul tema

installare il dispositivo GPM di Acotel), ovvero la mancata messa a disposizione del c.d. “fattore K” che per alcuni misuratori con particolari caratteristiche consente di leggere correttamente il lampeggio del contatore prodotto dal led.

34. Infine, rileva quale condotta ostativa il mancato riscontro da parte di Enel Distribuzione, in un periodo di tempo di oltre cinque mesi, a ripetute richieste di Acotel di conoscere tutte le informazioni tecniche che permettano di replicare una soluzione di lettura avanzata dei consumi energetici che funzioni attraverso un dispositivo posto in casa del cliente e collegato al misuratore attraverso la linea elettrica (c.d. “*in-home device*”)²⁴.

35. In relazione alla qualificazione delle suddette condotte di ED ai fini antitrust, si ricorda che la società, in virtù della posizione di monopolio detenuta nei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, risulta avere sulle proprie reti la disponibilità esclusiva dei dati di consumo elettrico direttamente letti dai contatori installati presso la clientela finale.

36. Le condotte di Enel Distribuzione, consistenti sostanzialmente nell’ostacolare la rilevazione del dato mediante dispositivi *led-based* apposti sul contatore e nel non fornire alcun riscontro alla richiesta di Acotel di informazioni tecniche per progettare una soluzione di lettura avanzata dei consumi energetici di tipo *in-home device*, appaiono idonee a danneggiare l’operatività e la crescita di società concorrenti, e ad alterare lo sviluppo concorrenziale dell’innovativo mercato dei servizi di *smart metering* elettrico, favorendo l’attuale fornitura di servizi di monitoraggio avanzato dei consumi elettrici da parte di Enel Distribuzione e di altre società del gruppo Enel, nei confronti dell’utenza *business* di più grandi dimensioni (allacciata in MT o AT), nonché la potenziale prossima fornitura nei confronti delle utenze BT a seguito dell’introduzione sul mercato del dispositivo *Smart.Info*.

37. Tali condotte appaiono idonee a determinare un danno ai consumatori, privati dei benefici che potrebbero derivare dall’innovazione tecnologica nel mercato dello *smart metering* elettrico, anche in termini di differenziazione dei prodotti. Le condotte esaminate, quindi, possono essere *prima facie* qualificate quali abusive in quanto aventi l’effetto di limitare la produzione,

²⁴ La possibilità di utilizzare direttamente la linea elettrica e i dati letti dal contatore può costituire un rilevante vantaggio della soluzione progettata da Enel, anche per la facilità di installazione e utilizzo per il cliente finale (in una presa di corrente) rispetto alla soluzione di lettura del led. L’ideazione di dispositivi led based può essere considerata il frutto della volontà di società terze – quali la segnalante - di iniziare comunque ad offrire servizi di smart metering elettrico nonostante la difficoltà attuale, per soggetti distinti dai distributori di energia elettrica, di improntare una tecnologia di tipo in-home device.

gli sbocchi o il progresso tecnico, a danno dei consumatori, ai sensi dell'art. 102, in particolare lettera *b*), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

38. Va considerato, infine, come gli ostacoli alla concorrenza sul mercato dello *smart.metering* potrebbero avere effetti potenzialmente restrittivi anche sui collegati mercati della vendita di energia elettrica ai clienti finali, dove attualmente ma ancor di più in prospettiva l'offerta congiunta di tali servizi con la *commodity* può costituire un'importante leva competitiva e strumento di differenziazione per i venditori sul mercato libero²⁵. Anche per tale motivo, i comportamenti esaminati appaiono comportare un danno diretto ai consumatori finali, oltre ad essere idonei a consolidare la posizione di mercato delle società del gruppo Enel sui vari mercati della vendita, nei quali le medesime detengono quote preminenti, soprattutto nel segmento *retail*, attraverso il mantenimento dello *status quo*.

iv) Il pregiudizio al commercio intracomunitario

39. La fattispecie esaminata appare rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), in quanto i descritti comportamenti di Enel Distribuzione coinvolgono rilevanti mercati di estensione nazionale, che costituiscono parte rilevante del mercato comunitario, e risultano quindi idonei a limitare gli scambi tra gli Stati Membri. Ne deriva l'opportunità di valutare la fattispecie in esame quale eventuale infrazione della normativa comunitaria, ovvero dell'articolo 102, in particolare lettera *b*), del TFUE.

RITENUTO pertanto che, alla luce delle considerazioni suesposte, Enel Distribuzione potrebbe aver posto in essere condotte escludenti con effetti restrittivi della concorrenza e a danno dei consumatori nel mercato dello *smart.metering* elettrico, nonché con potenziali effetti restrittivi nei mercati della vendita di energia elettrica ai clienti finali, in violazione dell'articolo 102, in particolare lettera *b*), del TFUE;

²⁵ Soprattutto nel contesto attuale di prossimo definitivo superamento del regime tutelato per i clienti finali retail (cfr. disposizioni di cui al c.d. "DDL Concorrenza", attualmente all'esame del Parlamento).

DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. e della capogruppo Enel S.p.A., per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102, in particolare lettera *b*), del TFUE;
- b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giulia Battista;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persona da essi delegata;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 dicembre 2016.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

